Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0113(COD)

11.9.2023

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda alcuni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
(COM(2023)0229 – C9-0134/2023 – 2023/0113(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Jonás Fernández

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda alcuni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (COM(2023)0229 – C9-0134/2023 – 2023/0113(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0229),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0134/2023),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere della Banca centrale europea del 5 luglio 2023[1],

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 luglio 2023[2],

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0000/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

1 GU C 307 del 31.8.2023, pag. 19.

2 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) La direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] e il regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio[17] hanno modificato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL) di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[18] e al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[19], che si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento (enti) stabiliti nell'Unione nonché a qualsiasi altro soggetto che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/59/UE o del regolamento (UE) n. 806/2014 (entità). Tali modifiche prevedevano che il MREL interno, ossia il MREL applicabile agli enti e alle entità che sono filiazioni di entità soggette a risoluzione ma non sono essi stessi entità soggette a risoluzione, potesse essere soddisfatto da tali entità utilizzando strumenti emessi a favore dell'entità soggetta a risoluzione, e da essa acquistati, direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione.	(1) La direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] e il regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio[17] hanno modificato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL) di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[18] e al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[19], che si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento (enti) stabiliti nell'Unione nonché a qualsiasi altro soggetto che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/59/UE o del regolamento (UE) n. 806/2014 (entità). Tali modifiche prevedevano che il MREL interno, ossia il MREL applicabile agli enti e alle entità che sono filiazioni di entità soggette a risoluzione ma non sono essi stessi entità soggette a risoluzione, potesse essere soddisfatto da tali ***istituzioni ed*** entità utilizzando strumenti emessi a favore dell'entità soggetta a risoluzione, e da essa acquistati, direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione.
[16] Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).	[16] Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).
[17] Regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le	[17] Regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento

imprese di investimento (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 226).

[18] Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

[19] Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(GU L 150 del 7.6.2019, pag. 226).

[18] Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

[19] Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Dal riesame della Commissione è emerso che sarebbe opportuno e proporzionato agli obiettivi perseguiti dalle norme in materia di MREL interno consentire alle autorità di risoluzione di fissare il MREL interno su base consolidata per una gamma di entità più ampia rispetto a quella risultante dall'applicazione della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014, dove tale gamma più ampia comprende enti ed entità che non sono entità soggette a risoluzione, ma sono filiazioni di entità soggette a risoluzione ***e controllano filiazioni soggette*** al ***MREL*** (le "entità intermedie"). Ciò riguarderebbe in particolare i gruppi bancari guidati da una società di	(3) Dal riesame della Commissione è emerso che sarebbe opportuno e proporzionato agli obiettivi perseguiti dalle norme in materia di MREL interno consentire alle autorità di risoluzione di fissare il MREL interno su base consolidata per una gamma di entità più ampia rispetto a quella risultante dall'applicazione della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014, dove tale gamma più ampia comprende enti ed entità che non sono entità soggette a risoluzione, ma sono ***altre*** filiazioni di entità soggette a risoluzione (le "entità intermedie") ***in seno*** al ***medesimo gruppo soggetto a risoluzione***. Ciò riguarderebbe in particolare i gruppi bancari guidati da una

partecipazione. In tali casi le entità intermedie centralizzano naturalmente le esposizioni infragruppo e incanalano le risorse ammissibili per il MREL interno già posizionate dall'entità soggetta a risoluzione. A causa di tale struttura, tali entità intermedie ***sarebbero*** interessate in modo sproporzionato dalle norme in materia di deduzione. La Commissione ha inoltre concluso che il quadro MREL ***sarebbe*** più proporzionato ***eliminando*** le ***emissioni delle entità soggette a liquidazione dalla*** gamma delle esposizioni che un'entità intermedia è tenuta a dedurre a ***norma del meccanismo di deduzione per la sottoscrizione indiretta delle risorse ammissibili per il MREL interno. Un'entità soggetta a liquidazione non dovrà*** essere ***sostenuta dall'entità soggetta*** a ***risoluzione in caso di dissesto***, eliminando in tal modo la necessità di salvaguardare ***eventuali*** meccanismi di trasferimento delle perdite e del capitale all'interno dei gruppi soggetti a risoluzione, che era l'obiettivo delle norme in materia di deduzione introdotte dal regolamento (UE) 2022/2036. Per contro, le restanti entità del gruppo soggetto a risoluzione dovranno essere sostenute dall'entità soggetta a risoluzione in caso di difficoltà o dissesto. Le necessarie risorse del MREL dovrebbero pertanto essere presenti a tutti i livelli del gruppo soggetto a risoluzione e la loro disponibilità per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione dovrebbe essere garantita attraverso il meccanismo di deduzione. Dal riesame della Commissione si è dunque concluso che le entità intermedie dovrebbero continuare a dedurre l'intero importo delle risorse ammissibili per il MREL interno da esse detenute emesse da altre entità non soggette a liquidazione nello stesso gruppo soggetto a risoluzione.

società di partecipazione. In tali casi le entità intermedie centralizzano naturalmente le esposizioni infragruppo e incanalano le risorse ammissibili per il MREL interno già posizionate dall'entità soggetta a risoluzione. A causa di tale struttura, tali entità intermedie ***potrebbero essere*** interessate in modo sproporzionato dalle norme in materia di deduzione. La Commissione ha inoltre concluso che il quadro MREL ***diverrebbe*** più proporzionato ***adeguando*** le ***norme sulla*** gamma delle esposizioni che un'entità intermedia è tenuta a dedurre ***ove l'entità emittente sia un'entità soggetta*** a ***liquidazione non vincolata da una decisione in materia di MREL. In tali casi, non è previsto che i poteri di svalutazione e conversione debbano*** essere ***esercitati in relazione*** a ***tali entità soggette a liquidazione***, eliminando in tal modo la necessità di salvaguardare ***i*** meccanismi di trasferimento delle perdite e del capitale all'interno dei gruppi soggetti a risoluzione, che era l'obiettivo delle norme in materia di deduzione introdotte dal regolamento (UE) 2022/2036. Per contro, le restanti entità del gruppo soggetto a risoluzione dovranno essere sostenute dall'entità soggetta a risoluzione in caso di difficoltà o dissesto. Le necessarie risorse del MREL dovrebbero pertanto essere presenti a tutti i livelli del gruppo soggetto a risoluzione e la loro disponibilità per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione dovrebbe essere garantita attraverso il meccanismo di deduzione. Dal riesame della Commissione si è dunque concluso che le entità intermedie dovrebbero continuare a dedurre l'intero importo delle risorse ammissibili per il MREL interno da esse detenute emesse da altre entità non soggette a liquidazione nello stesso gruppo soggetto a risoluzione.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Per garantire che la possibilità di soddisfare il MREL su base consolidata sia disponibile solo nei casi pertinenti individuati nel riesame della Commissione e non comporti una carenza di risorse ammissibili per il MREL interno in tutto il gruppo soggetto a risoluzione, il potere di fissare il MREL interno su base consolidata per le entità intermedie dovrebbe essere un potere discrezionale dell'autorità di risoluzione ed essere soggetto a determinate condizioni. L'entità intermedia dovrebbe essere l'unica filiazione diretta (ossia un ente o un'entità) di un'entità soggetta a risoluzione che è una società di partecipazione finanziaria ***madre*** nell'Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione, è stabilita nello stesso Stato membro e fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione. In alternativa l'entità intermedia interessata dovrebbe soddisfare il requisito di fondi propri aggiuntivi o il requisito combinato di riserva di capitale sulla base della sua situazione consolidata. In entrambi i casi il soddisfacimento del MREL interno su base consolidata non dovrebbe tuttavia avere una ***sensibile*** incidenza negativa, secondo la valutazione dell'autorità di risoluzione, sulla possibilità di risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione interessato, né sull'applicazione da parte dell'autorità di risoluzione del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili dell'entità intermedia interessata o di altre entità nel suo gruppo soggetto a risoluzione.	(5) Per garantire che la possibilità di soddisfare il MREL su base consolidata sia disponibile solo nei casi pertinenti individuati nel riesame della Commissione e non comporti una carenza di risorse ammissibili per il MREL interno in tutto il gruppo soggetto a risoluzione, il potere di fissare il MREL interno su base consolidata per le entità intermedie dovrebbe essere un potere discrezionale dell'autorità di risoluzione ed essere soggetto a determinate condizioni. L'entità intermedia dovrebbe essere l'unica filiazione diretta (ossia un ente o un'entità) di un'entità soggetta a risoluzione che è una società di partecipazione finanziaria nell'Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione, è stabilita nello stesso Stato membro e fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione. In alternativa l'entità intermedia interessata dovrebbe soddisfare il requisito di fondi propri aggiuntivi o il requisito combinato di riserva di capitale sulla base della sua situazione consolidata. In entrambi i casi il soddisfacimento del MREL interno su base consolidata non dovrebbe tuttavia avere una incidenza negativa, secondo la valutazione dell'autorità di risoluzione, sulla possibilità di risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione interessato, né sull'applicazione da parte dell'autorità di risoluzione del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili dell'entità intermedia interessata o di altre entità nel suo gruppo soggetto a risoluzione. ***Una situazione in cui la fissazione del MREL interno su base consolidata risulterebbe dannosa per la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione, è quella in cui l'importo del MREL in questione non garantisce la conformità con i requisiti di singoli fondi propri applicabili in seguito all'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione.***

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) A norma dell'articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 12 octies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, le entità intermedie possono soddisfare il MREL interno consolidato utilizzando fondi propri e passività ammissibili. Per realizzare pienamente la possibilità di soddisfare il MREL su base consolidata, è necessario garantire che le passività ammissibili delle entità intermedie siano calcolate in modo analogo al calcolo dei fondi propri. I criteri di ammissibilità delle passività ammissibili che possono essere utilizzati per soddisfare il MREL interno su base consolidata dovrebbero pertanto essere allineati alle norme sul calcolo dei fondi propri consolidati di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. Per garantire la coerenza con le norme vigenti sul MREL esterno, tale allineamento dovrebbe anche rispecchiare le norme vigenti di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE e all'articolo 12 quinquies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014 per il calcolo delle passività ammissibili che le entità soggette a risoluzione possono utilizzare per soddisfare il MREL consolidato. In particolare è necessario assicurare che le passività ammissibili emesse dalle filiazioni dell'entità soggetta al MREL interno consolidato e detenute ***da*** altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione ma al di fuori dell'ambito del consolidamento***, compresa l'entità soggetta a risoluzione,*** o da azionisti esistenti non appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, siano computate ai fini dei fondi propri e delle passività ammissibili dell'entità soggetta al MREL interno consolidato.	(6) A norma dell'articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 12 octies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, le entità intermedie possono soddisfare il MREL interno consolidato utilizzando fondi propri e passività ammissibili. Per realizzare pienamente la possibilità di soddisfare il MREL su base consolidata, è necessario garantire che le passività ammissibili delle entità intermedie siano calcolate in modo analogo al calcolo dei fondi propri. I criteri di ammissibilità delle passività ammissibili che possono essere utilizzati per soddisfare il MREL interno su base consolidata dovrebbero pertanto essere allineati alle norme sul calcolo dei fondi propri consolidati di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. Per garantire la coerenza con le norme vigenti sul MREL esterno, tale allineamento dovrebbe anche rispecchiare le norme vigenti di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE e all'articolo 12 quinquies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014 per il calcolo delle passività ammissibili che le entità soggette a risoluzione possono utilizzare per soddisfare il MREL consolidato. In particolare è necessario assicurare che le passività ammissibili emesse dalle filiazioni dell'entità soggetta al MREL interno consolidato e detenute ***dall'entità soggetta a risoluzione, direttamente o indirettamente tramite*** altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione ma al di fuori dell'ambito del consolidamento o da azionisti esistenti non appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, siano computate ai fini dei fondi propri e delle passività ammissibili dell'entità soggetta al MREL interno consolidato.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Per le entità ***soggette a*** liquidazione, il MREL ***è di norma limitato*** all'importo necessario per l'assorbimento delle perdite, che corrisponde ai requisiti di fondi propri. In tali casi il MREL non comporta per l'entità soggetta a liquidazione alcun requisito aggiuntivo direttamente connesso al quadro di risoluzione. Ciò significa che un'entità soggetta a liquidazione può soddisfare pienamente il MREL soddisfacendo i requisiti di fondi propri e che una decisione specifica dell'autorità di risoluzione che determina il MREL non contribuisce in modo significativo alla possibilità di risoluzione delle entità soggette a liquidazione. Una tale decisione comporta molti obblighi procedurali per le autorità di risoluzione e per le entità soggette a liquidazione senza che vi sia alcun beneficio corrispondente in termini di miglioramento della possibilità di risoluzione. Per tale motivo le autorità di risoluzione non dovrebbero fissare un MREL per le entità soggette a liquidazione.	(7) ***Nell'ambito dell'attuale quadro MREL,*** il MREL per le entità ***destinate alla*** liquidazione ***è fissato***, ***nella maggior parte dei casi,*** all'importo necessario per l'assorbimento delle perdite, che corrisponde ai requisiti di fondi propri. In tali casi il MREL non comporta per l'entità soggetta a liquidazione alcun requisito aggiuntivo direttamente connesso al quadro di risoluzione. Ciò significa che un'entità soggetta a liquidazione può soddisfare pienamente il MREL soddisfacendo i requisiti di fondi propri e che una decisione specifica dell'autorità di risoluzione che determina il MREL non contribuisce in modo significativo alla possibilità di risoluzione delle entità soggette a liquidazione. Una tale decisione comporta molti obblighi procedurali per le autorità di risoluzione e per le entità soggette a liquidazione senza che vi sia alcun beneficio corrispondente in termini di miglioramento della possibilità di risoluzione. Per tale motivo le autorità di risoluzione non dovrebbero fissare un MREL per le entità soggette a liquidazione.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) ***Se l'autorità*** di risoluzione ***ritiene che un'entità facente parte di un gruppo soggetto a*** risoluzione ***possa essere*** considerata un'entità soggetta a liquidazione, le entità intermedie ***non*** dovrebbero essere tenute a dedurre dalla loro capacità di MREL interno i fondi propri ***o*** le ***altre*** passività ***da esse detenuti*** che sarebbero conformi alle condizioni per il soddisfacimento del MREL interno ***e che sono emessi da entità soggette a***	(8) ***All'atto di preparare piani*** di risoluzione ***e valutare la risolvibilità dei gruppi di risoluzione delle crisi, le autorità di*** risoluzione ***possono ritenere che un'entità del gruppo sia*** considerata un'entità soggetta a liquidazione ***in quanto non è previsto l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione nei confronti dell'entità in questione. In tal caso, è possibile che l'entità del gruppo non abbia bisogno di detenere fondi propri e***

liquidazione. In tal caso l'entità soggetta a liquidazione non è più tenuta a soddisfare il MREL e pertanto non vi è alcuna sottoscrizione indiretta di risorse ammissibili per il MREL interno attraverso la catena formata dall'entità soggetta a risoluzione, dall'entità intermedia e dall'entità soggetta a liquidazione. In caso di dissesto, la strategia di risoluzione non prevede che l'entità soggetta a liquidazione sia ***sostenuta*** dall'entità soggetta a risoluzione. Ciò significa che la trasmissione a monte delle perdite dall'entità soggetta a liquidazione all'entità soggetta a risoluzione, attraverso l'entità intermedia, non sarebbe prevista, né lo sarebbe la trasmissione a valle del capitale nella direzione opposta. Tale rettifica della gamma delle risorse detenute da dedurre nel contesto della sottoscrizione indiretta delle risorse ammissibili per il MREL interno non inciderebbe quindi sulla solidità prudenziale del quadro.

passività ammissibili superiori ai propri requisiti di fondi propri. In tali circostanze, le entità intermedie dovrebbero essere tenute a dedurre dalla loro capacità di MREL interno i fondi propri ***emessi da entità soggette a liquidazione che non sono vincolate da una decisione in materia di MREL. Tuttavia, esse non dovrebbero essere tenute a dedurre*** le passività che sarebbero conformi alle condizioni per il soddisfacimento del MREL interno. In caso di dissesto, la strategia di risoluzione non prevede che l'entità soggetta a liquidazione sia ***ricapitalizzata*** dall'entità soggetta a risoluzione. Ciò significa che la trasmissione a monte delle perdite ***al di sopra dei requisiti di fondi propri esistenti*** dall'entità soggetta a liquidazione all'entità soggetta a risoluzione, attraverso l'entità intermedia, non sarebbe prevista, né lo sarebbe la trasmissione a valle del capitale nella direzione opposta. Tale rettifica della gamma delle risorse detenute da dedurre nel contesto della sottoscrizione indiretta delle risorse ammissibili per il MREL interno non inciderebbe quindi sulla solidità prudenziale del quadro.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'obiettivo principale del regime di autorizzazione per la riduzione degli strumenti di passività ammissibili di cui all'articolo 77, paragrafo 2, e all'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, che è applicabile anche agli enti e alle entità soggetti al MREL e alle passività emesse per soddisfare il MREL, è consentire alle autorità di risoluzione di controllare le azioni che comportano una riduzione della riserva di passività	(9) L'obiettivo principale del regime di autorizzazione per la riduzione degli strumenti di passività ammissibili di cui all'articolo 77, paragrafo 2, e all'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, che è applicabile anche agli enti e alle entità soggetti al MREL e alle passività emesse per soddisfare il MREL, è consentire alle autorità di risoluzione di controllare le azioni che comportano una riduzione della riserva di passività

ammissibili e di vietare qualsiasi azione che equivalga a una riduzione superiore al livello che le autorità di risoluzione ritengono adeguato. Se l'autorità di risoluzione non ha adottato una decisione che determina il MREL in relazione a un ente o un'entità, tale obiettivo non è pertinente. ***Inoltre gli enti o le entità che non sono oggetto di una decisione che determina il MREL non hanno passività ammissibili nel loro bilancio.*** Gli enti o le entità per i quali non sono state adottate decisioni che determinano il MREL non dovrebbero pertanto essere tenuti a ottenere l'autorizzazione preventiva dell'autorità di risoluzione a effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto delle passività che soddisferebbero i requisiti di ammissibilità per il MREL.	ammissibili e di vietare qualsiasi azione che equivalga a una riduzione superiore al livello che le autorità di risoluzione ritengono adeguato. Se l'autorità di risoluzione non ha adottato una decisione che determina il MREL in relazione a un ente o un'entità, tale obiettivo non è pertinente. Gli enti o le entità per i quali non sono state adottate decisioni che determinano il MREL non dovrebbero pertanto essere tenuti a ottenere l'autorizzazione preventiva dell'autorità di risoluzione a effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto delle passività che soddisferebbero i requisiti di ammissibilità per il MREL.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Vi sono entità soggette a liquidazione per le quali il MREL ***supera*** l'importo ***dei requisiti di fondi propri, nel qual caso le autorità di risoluzione dovrebbero essere in grado di fissare il MREL. Tale MREL dovrebbe essere fissato a un importo superiore a quello*** per l'assorbimento delle perdite qualora le autorità di risoluzione ritengano che tale importo sia necessario per tutelare la stabilità finanziaria o per affrontare il rischio di contagio del sistema finanziario. In tali situazioni l'entità soggetta a liquidazione dovrebbe soddisfare il MREL e non dovrebbe essere esentata dal regime di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 77, paragrafo 2, e all'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. Le entità intermedie appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione dell'entità	(10) Vi sono entità soggette a liquidazione per le quali il MREL ***dovrebbe superare*** l'importo per l'assorbimento delle perdite***, ad esempio*** qualora le autorità di risoluzione ritengano che tale importo ***più elevato*** sia necessario per tutelare la stabilità finanziaria o per affrontare il rischio di contagio del sistema finanziario. In tali situazioni***, le autorità di risoluzione dovrebbero determinare un MREL per l'entità soggetta a liquidazione pari a un importo sufficiente ad assorbire le perdite, maggiorato dell'importo necessario per affrontare adeguatamente i potenziali rischi individuati dalle autorità di risoluzione.*** L'entità soggetta a liquidazione dovrebbe soddisfare il MREL e non dovrebbe essere esentata dal regime di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 77, paragrafo 2, e all'articolo 78

soggetta a liquidazione interessata dovrebbero continuare a essere tenute a dedurre dalla loro capacità di MREL interno le risorse ammissibili per il MREL interno da esse detenute emesse da tale entità soggetta a liquidazione. Inoltre, poiché la procedura di liquidazione si svolge a livello di persona giuridica, le entità soggette a liquidazione ancora soggette al MREL dovrebbero soddisfare il requisito solo su base individuale. Infine alcuni requisiti di ammissibilità relativi alla proprietà della passività interessata non sono pertinenti, ***in quanto*** non ***è necessario garantire il trasferimento delle perdite e del capitale dall'entità soggetta a liquidazione a un'***entità soggetta a risoluzione, e non dovrebbero pertanto applicarsi.

bis del regolamento (UE) n. 575/2013. Le entità intermedie appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione dell'entità soggetta a liquidazione interessata dovrebbero continuare a essere tenute a dedurre dalla loro capacità di MREL interno le risorse ammissibili per il MREL interno da esse detenute emesse da tale entità soggetta a liquidazione. Inoltre, poiché la procedura di liquidazione si svolge a livello di persona giuridica, le entità soggette a liquidazione ancora soggette al MREL dovrebbero soddisfare il requisito solo su base individuale. Infine alcuni requisiti di ammissibilità relativi alla proprietà della passività interessata non sono pertinenti, ***poiché in assenza dell'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione*** non ***vi sarebbe bisogno di preservare il controllo della filiazione da parte dell'***entità soggetta a risoluzione, e non dovrebbero pertanto applicarsi.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire adeguare il trattamento delle entità soggette a liquidazione nell'ambito del quadro MREL e ***le*** possibilità di ***soddisfare*** il MREL interno su base consolidata, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, modificando norme già stabilite a tale livello, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso	(14) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire adeguare il trattamento delle entità soggette a liquidazione nell'ambito del quadro MREL e ***la*** possibilità ***per le autorità di risoluzione*** di ***determinare*** il MREL interno su base consolidata, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, modificando norme già stabilite a tale livello, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso

articolo,	articolo,

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 83 bis bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"83 bis bis) "entità soggetta a liquidazione": una persona giuridica stabilita nell'Unione per la quale il piano di risoluzione di gruppo o, per le entità che non fanno parte di un gruppo, il piano di risoluzione, prevede che l'entità sia liquidata ***in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile***;";	"83 bis bis) "entità soggetta a liquidazione": una persona giuridica stabilita nell'Unione per la quale il piano di risoluzione di gruppo o, per le entità che non fanno parte di un gruppo, il piano di risoluzione, prevede che l'entità sia liquidata ***nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza o non prevede l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione nei confronti di tale entità***;";

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater – paragrafo 2 bis – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, ***e ove necessario per conseguire gli obiettivi di tutela della stabilità finanziaria o di limitazione del potenziale contagio del sistema finanziario, le*** autorità di risoluzione ***possono, in via eccezionale,*** determinare su base individuale il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per le entità soggette a liquidazione per un importo sufficiente ad assorbire le perdite in conformità del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo***, aumentato fino all'importo necessario per il conseguimento di tali obiettivi***. In tali casi	In deroga al primo comma, ***l'***autorità di risoluzione ***valuta se sia giustificato*** determinare su base individuale il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per le entità soggette a liquidazione per un importo ***superiore all'importo*** sufficiente ad assorbire le perdite in conformità del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo***. La valutazione dell'autorità di risoluzione tiene conto delle possibili conseguenze del fallimento dell'entità soggetta a liquidazione in questione e, in particolare, dei possibili impatti sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio del***

le entità soggette a liquidazione soddisfano il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, utilizzando uno o più degli elementi seguenti:	***sistema finanziario***. In tali casi le entità soggette a liquidazione soddisfano il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, utilizzando uno o più degli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater – paragrafo 2 bis – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli strumenti di fondi propri ***o le passività detenuti*** emessi da filiazioni che sono entità soggette a liquidazione per le quali l'autorità di risoluzione non ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, non sono dedotti ai sensi dell'articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.";	***Le passività detenute che non sono considerate*** strumenti di fondi propri emessi da filiazioni che sono entità soggette a liquidazione per le quali l'autorità di risoluzione non ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, non sono dedotti ai sensi dell'articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.";

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 septies – paragrafo 1 – comma 3 bis – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) la filiazione è soggetta al requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE ***o al requisito combinato di riserva di capitale*** su base consolidata;	ii) la filiazione è soggetta al requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE ***unicamente*** su base consolidata;

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 septies – paragrafo 1 – comma 3 bis – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 45 quater su base consolidata non ha ***una sensibile*** incidenza negativa sulla possibilità di risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione o sulla svalutazione o conversione, conformemente all'articolo 59, dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili della filiazione interessata o di altre entità del gruppo soggetto a risoluzione.";	b) il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 45 quater su base consolidata non ha ***un'***incidenza negativa sulla possibilità di risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione o sulla svalutazione o conversione, conformemente all'articolo 59, dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili della filiazione interessata o di altre entità del gruppo soggetto a risoluzione.";

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 quinquies – paragrafo 2 bis – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, ***e ove necessario per conseguire gli obiettivi di tutela della stabilità finanziaria o di limitazione del potenziale contagio del sistema finanziario,*** il Comitato ***può, in via eccezionale,*** determinare su base individuale il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per le entità soggette a liquidazione per un importo sufficiente ad assorbire le perdite in conformità del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo***, aumentato fino all'importo necessario per il conseguimento di tali obiettivi***. In tali casi le entità soggette a liquidazione soddisfano il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, utilizzando uno o più degli	In deroga al primo comma, il Comitato ***valuta se sia giustificato*** determinare su base individuale il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per le entità soggette a liquidazione per un importo ***superiore all'importo*** sufficiente ad assorbire le perdite in conformità del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo***. La valutazione del Comitato tiene conto delle possibili conseguenze del fallimento dell'entità soggetta a liquidazione in questione e, in particolare, dei possibili impatti sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario***. In tali casi le entità soggette a liquidazione soddisfano il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, utilizzando

elementi seguenti:	uno o più degli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 quinquies – paragrafo 2 bis – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli strumenti di fondi propri ***o le passività detenuti*** emessi da filiazioni che sono entità soggette a liquidazione per le quali l'autorità di risoluzione non ha determinato il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, non sono dedotti ai sensi dell'articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.";	***Le passività detenute che non sono considerate*** strumenti di fondi propri emessi da filiazioni che sono entità soggette a liquidazione per le quali l'autorità di risoluzione non ha determinato il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, non sono dedotti ai sensi dell'articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.";

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 octies – paragrafo 1 – comma 3 bis – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) la filiazione è soggetta al requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE ***o al requisito combinato di riserva di capitale*** su base consolidata;	ii) la filiazione è soggetta al requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE ***unicamente*** su base consolidata;

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 octies – paragrafo 1 – comma 3 bis – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 12 quinquies su base consolidata non ha ***una sensibile*** incidenza negativa sulla possibilità di risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione o sulla svalutazione o conversione, conformemente all'articolo 21, dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili dell'ente o della filiazione interessata o di altre entità del gruppo soggetto a risoluzione.";	b) il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 12 quinquies su base consolidata non ha ***un'***incidenza negativa sulla possibilità di risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione o sulla svalutazione o conversione, conformemente all'articolo 21, dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili dell'ente o della filiazione interessata o di altre entità del gruppo soggetto a risoluzione.";

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 octies – paragrafo 2 bis – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le passività di cui al primo comma, lettere a) e b), non superano l'importo determinato sottraendo dall'importo del requisito di cui all'articolo ***45***, paragrafo 1, applicabile alla filiazione inclusa nel consolidamento la somma di tutti gli elementi seguenti:	Le passività di cui al primo comma, lettere a) e b), non superano l'importo determinato sottraendo dall'importo del requisito di cui all'articolo ***12***, paragrafo 1, applicabile alla filiazione inclusa nel consolidamento la somma di tutti gli elementi seguenti:

Or. en